



Regolamento per la concessione della Civica Benemerenzza “Luigi d’oro”

Approvato con deliberazione C.C. n. 137 del 20/12/2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 26/04/2021

ART. 1

Il Comune di Castiglione delle Stiviere ritiene essere compreso tra i suoi doveri quello di additare alla pubblica estimazione persone ed Enti che abbiano contribuito alla crescita sociale, culturale, civile ed economica della comunità castiglionesa e che si siano distinti:

- nelle Scienze, Lettere ed Arti;
- nello Sport;
- come Educatori;
- come Operatori dell'industria, dell'Artigianato, del Commercio;
- come Mecenati e Filantropi;
- come Esponenti di Istituzioni cittadine;
- come rappresentanti di Associazioni;
- per eccezionali atti di coraggio.

ART. 2

Allo scopo indicato all'art. 1 viene istituita e assegnata annualmente n. 1 civica benemeranza denominata "Luigi d'Oro".

Il riconoscimento è conferito ad un esponente di una delle categorie indicate nell'art.1, possibilmente diversificando ogni volta la categoria di riferimento del beneficiario e prevedendo l'alternanza di genere.

ART. 3

La civica benemeranza viene conferita solennemente il giorno 21 giugno, di ogni anno, ricorrenza della Festività di San Luigi Gonzaga, Patrono della città.

ART. 4

Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, dai componenti del Consiglio Comunale, da Enti, Associazioni, gruppi di cittadini o singoli cittadini che per loro conoscenza diretta siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemeranza.

L'Ufficio di Segreteria provvede alla loro istruttoria, corredandola di ogni altro utile elemento informativo e le trasmette alla Giunta Comunale.

La civica benemeranza viene concessa con deliberazione della Giunta Comunale

Ciascun componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione della benemeranza civica fino al 21 giugno.

ART. 5

La benemeranza è quindi conferita con provvedimento del Sindaco.

ART. 6

La civica benemerenzza è consegnata unitamente ad una pergamena, sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sull’Albo delle concessioni, conservato a cura del Settore Affari Generali.

ART. 7

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l’insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco.